

DUFOUR Investment Foundation

Statuti

Articolo 1 Nome

Sotto il nome di DUFOUR Investment Foundation (di seguito la "Fondazione di Investimento") esiste una fondazione di investimento ai sensi dell'art. 53g e segg. della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità in combinazione con gli artt. 80 e segg. del Codice civile svizzero. La durata della fondazione è illimitata.

Articolo 2 Sede

La Fondazione di Investimento ha la sua sede a Zurigo. Con il consenso dell'autorità di vigilanza, il Consiglio di Fondazione può trasferire la sede della Fondazione di Investimento in un altro luogo in Svizzera.

Articolo 3 Scopo

Lo scopo della Fondazione di Investimento è l'investimento collettivo e la gestione dei fondi pensione affidatigli dagli investitori secondo il principio della diversificazione del rischio attraverso la gestione comune di tutti i patrimoni.

La Fondazione di Investimento può formare uno o più gruppi di investimento indipendenti l'uno dall'altro.

Per raggiungere questo scopo la Fondazione di Investimento può partecipare, con il suo patrimonio principale e nel rispetto delle normative di vigilanza, a una società il cui scopo è la gestione dei fondi pensione e che è incaricata della gestione e amministrazione del patrimonio della fondazione.

Articolo 4 Investitori

Il cerchio degli investitori comprende:

a. tutte le entità esenti da imposte domiciliate in Svizzera del secondo pilastro e del pilastro 3a (in particolare istituzioni di previdenza, istituzioni ai sensi della legge sulla libera circolazione delle persone, fondi di garanzia, fondi di sicurezza, fondazioni di investimento, fondi di benessere, fondazioni di finanziamento, fondazioni bancarie nell'ambito del pilastro 3a).

b. Persone che gestiscono investimenti collettivi delle istituzioni indicati alla lettera a, sono supervisionate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e investono esclusivamente fondi per queste istituzioni presso la fondazione.

Lo status di investitore è dato finché viene mantenuta almeno una pretesa.

Articolo 5 Patrimonio Principale

Il patrimonio principale è il patrimonio dedicato dal fondatore in occasione della costituzione della fondazione più eventuali ulteriori donazioni, compresi i redditi da investimento generati con tali attività. Il patrimonio dedicato ammonta a CHF 100'000.

Articolo 6 Patrimonio di Investimento

Il patrimonio di investimento è costituito dai beni conferiti dagli investitori ai fini dell'investimento collettivo.

Il patrimonio di investimento può essere suddiviso in diversi gruppi di investimento autonomi dal punto di vista contabile ed economicamente indipendenti l'uno dall'altro, senza responsabilità solidale per altri gruppi di investimento. Un gruppo di investimento è composto da diritti uguali e senza valore nominale di uno o più investitori.

Il patrimonio di investimento è gestito nel rispetto delle disposizioni legali applicabili alla previdenza professionale (in particolare l'OPP 2 e l'OFond) o della prassi pertinente dell'autorità di vigilanza. Ad eccezione degli investimenti immobiliari, non può essere dato in pegno.

Il Consiglio di Fondazione emana per ciascun gruppo di investimento i documenti che regolamentano più dettagliatamente gli obiettivi e i principi dell'investimento patrimoniale per tale gruppo di investimento, vale a dire in particolare le linee guida per gli investimenti e, se necessario, un prospetto. I costi e le commissioni sono stabiliti in un regolamento dei costi e delle commissioni.

Articolo 7 Organi

Gli organi della Fondazione di Investimento sono:

- a. l'assemblea degli investitori,
- b. il Consiglio di Fondazione,
- c. l'organo di revisione.

Articolo 8 Assemblea degli Investitori

L'Assemblea degli Investitori è l'organo supremo della Fondazione di Investimento. È costituita dagli investitori. Il regolamento della fondazione stabilisce la possibilità di sostituire la procura.

L'Assemblea ordinaria degli Investitori si riunisce secondo quanto previsto dal regolamento della fondazione, ma almeno una volta all'anno. Assemblee straordinarie degli Investitori possono essere convocate in conformità al Regolamento della Fondazione.

All'Assemblea degli Investitori sono conferiti i seguenti poteri non trasferibili:

- a. Deliberare sulle richieste di modifica dello statuto presentate all'autorità di vigilanza;
- b. Approvazione del regolamento della fondazione e di eventuali regolamenti speciali, nonché adozione di modifiche agli stessi, fatta eccezione per la competenza normativa del Consiglio di Fondazione secondo l'art. 9, paragrafo 6, lettera c, degli Statuti;
- c. Elezione e revoca dei membri del Consiglio di Fondazione;
- d. Elezione e revoca dell'organo di revisione.

- e. Approvazione del bilancio annuale;
- f. Approvazione di società affiliata nel patrimonio principale in Svizzera o all'estero, se esiste un interesse prevalente degli investitori;
- g. Approvazione di partecipazioni in società per azioni svizzere non quotate nel patrimonio principale;
- h. Adozione di proposte all'autorità di vigilanza per la liquidazione e dissoluzione della Fondazione, l'acquisizione di un'altra Fondazione mediante fusione o la dissoluzione della Fondazione mediante fusione; e
- i. Sgravio del Consiglio di Fondazione.

Il diritto di voto degli investitori è proporzionale alla loro quota nel patrimonio di investimento. In caso di decisioni su questioni che riguardano solo singoli gruppi di investimento, il diritto di voto degli investitori è proporzionale alla loro quota nel patrimonio del gruppo di investimento in questione.

L'Assemblea degli Investitori prende le sue decisioni e compie le sue elezioni con la maggioranza dei voti rappresentati, salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 6, e dall'art. 13, comma 1, degli Statuti.

Le proposte all'autorità di vigilanza per la modifica degli Statuti, nonché le approvazioni e le modifiche del Regolamento della Fondazione, richiedono il consenso di una maggioranza di due terzi dei voti rappresentati all'Assemblea degli Investitori.

Articolo 9 Consiglio di Fondazione

Il Consiglio di Fondazione è l'organo esecutivo supremo della Fondazione di Investimento. Ha tutte le competenze che non sono trasferite ad un altro organo dalla legge, dai regolamenti, dagli statuti o dal regolamento della Fondazione.

Il Consiglio di Fondazione è composto da almeno tre membri, che devono essere persone fisiche. La fondatrice, la sua succeditrice legale e le persone economicamente legate alla fondatrice possono essere rappresentate al massimo da un terzo del Consiglio di Fondazione. La fondatrice ha il diritto, in questa misura, di proporre un terzo dei membri del Consiglio di Fondazione per l'elezione.

I membri del Consiglio di Fondazione sono eletti per un mandato di un anno fino alla rispettiva Assemblea ordinaria degli Investitori. La rielezione è possibile. Sono ammissibili alla elezione persone fisiche che godono di buona reputazione, offrono garanzie per un'attività commerciale impeccabile e possiedono le conoscenze pratiche e teoriche necessarie per l'esercizio della carica di membro del Consiglio di Fondazione.

Il Consiglio di Fondazione si costituisce autonomamente. Rappresenta la Fondazione di Investimento verso l'esterno e determina le persone autorizzate a firmare.

Il Consiglio di Fondazione può, nella misura consentita dalla legge, delegare la gestione a terzi. La direzione e gli altri organi ai quali sono assegnate funzioni e competenze sono responsabili nei confronti del Consiglio di Fondazione. Il Consiglio di Fondazione presta attenzione ai compiti e le competenze dei destinatari della delega e provvede a un'adeguata istruzione e

supervisione. I dettagli sono regolati dal Regolamento della Fondazione e dal Regolamento organizzativo e operativo.

Le seguenti competenze non possono essere delegate dal Consiglio di Fondazione:

- a. Direzione generale della Fondazione e rilascio delle istruzioni necessarie;
- b. Supervisione generale della gestione, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle leggi, regolamenti, statuti, regolamenti della Fondazione, regolamenti speciali e istruzioni;
- c. Emissione di regolamenti speciali, come in particolare il regolamento organizzativo, il regolamento sulle tariffe e i costi, il regolamento per evitare conflitti di interesse e operazioni con parti correlate, e le linee guida di investimento, in particolare per le aree secondo l'art. 13, comma 3, dell'OFond;
- d. Nomina e revoca degli esperti di valutazione e della banca depositaria;
- e. Strutturazione della contabilità, del controllo finanziario e della pianificazione finanziaria;
- f. Convocazione e conduzione dell'Assemblea degli Investitori;
- g. Regolamentazione del diritto di firma;
- h. Definizione della politica aziendale e decisioni di importanza fondamentale riguardanti l'investimento e la gestione dei fondi della Fondazione di Investimento;
- i. Definizione dei criteri di valutazione e decisione sulla formazione, fusione e abolizione di gruppi di investimento;
- j. Decisione sulla distribuzione o capitalizzazione dei rendimenti dei gruppi di investimento; e
- k. Approvazione e risoluzione di contratti importanti (ad es. con la società di revisione, gli esperti di valutazione, la banca depositaria e la gestione).

Articolo 10 Organo di Revisione

L'Assemblea degli Investitori elegge un organo di revisione. Il mandato dura un anno. La rielezione è possibile. Se il rapporto contrattuale con l'organo di revisione termina durante il mandato, si terrà una elezione sostitutiva nel contesto di un'Assemblea Straordinaria degli Investitori concernente il resto del mandato in questione.

I requisiti di eleggibilità, così come i compiti, sono determinati in base alle disposizioni legali.

L'organo di revisione riferisce annualmente all'Assemblea degli Investitori.

Articolo 11 Comitato del Consiglio di Fondazione e Commissione per gli Investimenti

Il Consiglio di Fondazione può creare uno o più comitati del Consiglio di Fondazione e Commissioni per gli Investimenti con funzioni speciali.

La nomina, i doveri, la composizione e le competenze di queste commissioni sono regolati nel regolamento della Fondazione o in regolamenti speciali.

Articolo 12 Sorveglianza

La Fondazione di Investimento sottostà alla supervisione federale (Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP).

Articolo 13 Fusione, Liquidazione e Dissoluzione

L'Assemblea degli Investitori può proporre la dissoluzione o una fusione della Fondazione di Investimento all'autorità di vigilanza con il consenso di tre quarti dei voti espressi. Una tale decisione è possibile solo se almeno tre quarti dei diritti di voto sono rappresentati.

Dopo una decisione sulla dissoluzione della Fondazione di Investimento, il patrimonio viene liquidato e il capitale residuo viene distribuito agli investitori in proporzione ai loro diritti sul patrimonio di investimento. Per importi ritenuti insignificanti, l'autorità di vigilanza può consentire un altro utilizzo.

Articolo 14 Disposizioni Transitorie

Il primo Consiglio di Fondazione è eletto dalla Fondatrice.

Finché la Fondazione non ha investitori, i poteri dell'Assemblea degli Investitori sono esercitati dal Consiglio di Fondazione.

La prima Assemblea degli Investitori vota sugli statuti e il regolamento della Fondazione emessi al momento della fondazione.